

La notifica è valida anche se la firma è illeggibile

di [Enzo Di Giacomo](#)

Pubblicato il 12 giugno 2010

i Giudici della Suprema Corte ammettono la validità di una notifica anche in presenza di firma non riconoscibile...

In caso di notifica effettuata a mezzo posta, la stessa è da ritenersi validamente eseguita se l'avviso di ricevimento è stato notificato a persona di famiglia convivente diversa dal destinatario e se questo ha firmato in modo illeggibile.

Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 9962 depositata il 27 aprile 2010 della Corte di Cassazione (sezioni unite) da cui emerge che se dall'avviso di ricevimento non risulta che l'atto sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, c. 2, legge n. 890/1982, la notificazione è valida non configurandosi alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 Cpc, non rilevando che la firma apposta dal ricevente sia illeggibile.

L'art. 7 legge 20 novembre 1982, n. 890, recante la disciplina in materia di notificazioni di atti a mezzo posta, prevede al secondo comma che nel caso in cui la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario dell'atto, il plico è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio dello stesso. Il successivo comma 4 prevede che se l'avviso di ricevimento è consegnato a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere apposta dal familiare con l'indicazione di convivente anche se temporaneo (Cass 20 luglio 2001, n. 9928. L'art. 7 della legge 890/1982 ha introdotto una presunzione di convivenza temporanea del familiare nell'abitazione del destinatario dell'atto da notificare per il solo fatto che detto familiare si sia trovato nella casa al momento della notifica ed abbia preso in consegna l'atto stesso).

La procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dalle disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, così come dispone l'art. 16, c. 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario. Tale ultima norma riproduce il contenuto dell'art. 60, c. 1, lett. a), del Dpr n. 600 del 1973 che prevede come la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti previsti per legge, è eseguita secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Le notifiche, oltre che a mezzo dell'ufficiale giudiziario, possono essere eseguite, ove richieste dall'Amministrazione finanziaria, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall'ufficiale giudiziario.

In alternativa alla procedura di notifica "*brevi manu*", le parti possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Con la sentenza de quo i giudici di legittimità, semplificando di fatto l'iter procedurale da compiere ai fini della notifica dell'atto giuridico, hanno affermato che la consegna del plico, anche se effettuata a persona diversa dal destinatario, è da ritenere valida fino a querela di falso.

Nel caso di specie le sezioni unite sono state investite, previa ordinanza dalla terza sezione civile, per la risoluzione di una questione di massima ovvero in ordine alla ritualità della notifica qualora questa sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia firmato per esteso ma in modo illeggibile ancorché con grafia illeggibile.

I giudici hanno affermato che precedente giurisprudenza, per un caso analogo (Cass. SS.UU., 17 novembre 2004, n. 21712), ha ritenuto valida una notificazione "Indicando l'avviso di ricevimento che la copia dell'atto è stata consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, ciò comporta l'attestazione, facente prova fino a querela di falso, che l'atto è stato consegnato a persona coincidente con il destinatario della notificazione....e tale attestazione non può essere superata dal mero diniego della ricezione dell'atto".

In base a tali motivazioni, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato da una cittadina, la quale in qualità di terzo trasportato aveva chiesto il risarcimento per i danni subiti in un sinistro automobilistico, ottenendo parzialmente il ristoro dei danni per concorso di colpa. La conseguente impugnazione della sentenza proposta dal legale, eseguita a mezzo posta, non è stata ritenuta legittima atteso che a ricevere l'atto non era stato il destinatario ma un'altra persona che aveva firmato l'avviso in modo illeggibile.

I giudici di legittimità hanno ritenuto che la normativa per la notificazione di atti a mezzo posta (legge 20 novembre 1982, n. 890), non prevedendo che l'avviso di ricevimento deve essere

sottoscritto dal consegnatario dell'atto, con firma leggibile, fa sì che il precetto di legge è soddisfatto, come nel caso in esame, anche nell'eventualità in cui la sottoscrizione sia illeggibile. Non appare rilevante il fatto che il postino non abbia indicato le generalità della persona a cui è stato consegnato l'atto.

Premesso, quindi, che il postino avrebbe dovuto far risultare il compimento di tutte le formalità previste dall'art. 7 della legge n. 890/1992 (corretta compilazione della relata di notifica, con indicazione delle generalità della persona diversa che riceve l'atto), ciò induce a ritenere, salvo querela di falso, che l'agente postale abbia consegnato la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario e che quest'ultimo abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che il medesimo avviso non contenga l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (Cass 1 marzo 2003, n. 3065). Del resto per l'agente postale, atteso il quadro normativo sopra evidenziato, non sussiste alcun obbligo, nel momento in cui consegna l'atto al destinatario dello stesso, di far risultare che la consegna è avvenuta a mani proprie dello stesso destinatario.

12 giugno 2010

Enzo Di Giacomo

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l